

Messaggio

numero
8230

data
25 gennaio 2023

competenza
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare del 23 giugno 2021 presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini per il Gruppo UDC per l'estensione dell'art. 87a della Legge tributaria al fine di esentare ai fini dell'imposta sul capitale le pretese intragruppo e controprogetto

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

prima di entrare nel contesto degli approfondimenti relativi all'iniziativa parlamentare in oggetto si precisa che gli stessi fanno seguito alla richiesta della Sottocommissione fisco della Commissione della gestione e delle finanze del 27 ottobre 2022, che chiedeva una presa di posizione da parte del Consiglio di Stato sui seguenti atti parlamentari (i cui termini sono scaduti):

- IE 513: Interpretazione economica delle ristrutturazioni;
- IE 514: Capitale proprio occulto;
- IE 515: Liberalità - saniamo l'illegalità e fermiamo la discriminazione delle iniziative private per scopo pubblico e di pubblica utilità;
- IE 635: Estensione dell'art. 87a della Legge tributaria al fine di esentare ai fini dell'imposta sul capitale le pretese intragruppo;
- IE 711: Modifica dell'art. 32 della Legge tributaria - deducibilità dei premi di cassa malati dei figli.

In data odierna codesto Consiglio ha licenziato, tramite i relativi messaggi, le prese di posizione sulle seguenti iniziative parlamentari: interpretazione economica delle ristrutturazioni (IE 513); liberalità - saniamo l'illegalità e fermiamo la discriminazione delle iniziative private per scopo pubblico e di pubblica utilità (IE 515) e sull'estensione dell'art. 87a della Legge tributaria al fine di esentare ai fini dell'imposta sul capitale le pretese intragruppo (IE 635).

Ricordiamo inoltre che lo scrivente Consiglio si è già espresso, con Messaggio n. 8207 del 9 novembre 2022, in relazione all'IE 711 che chiedeva la modifica dell'art. 32 della Legge tributaria in merito alla deducibilità dei premi di cassa malati dei figli. La stessa è poi stata evasa dal Parlamento con decisione del 14 dicembre 2022.

Per quanto concerne l'iniziativa parlamentare sul tema del "Capitale proprio occulto" (IE 514), ci riserviamo di presentare il relativo messaggio unicamente dopo un'analisi più approfondita della fattispecie.

In aggiunta, rileviamo che l'iniziativa parlamentare elaborata "Modifica della Legge tributaria – Introduzione dell'art. 58a al fine di concedere ai contribuenti un rimborso immediato dell'imposta preventiva" (IE634) è stata ritirata in data 7 novembre 2022.

I. CONTENUTO DELL'INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA

Con questa proposta, il promotore dell'iniziativa parlamentare elaborata prende spunto dal testo di legge dell'art. 93 cpv. 4 della Legge tributaria del Canton Lucerna e propone di estendere il meccanismo della riduzione dell'imposta sul capitale per le partecipazioni ai sensi dell'art. 87a della Legge tributaria ticinese¹ anche in proporzione alle pretese vantate da persone giuridiche ticinesi nei confronti di società del gruppo.

La proposta intende favorire la permanenza sul territorio ticinese delle persone giuridiche che svolgono funzioni di finanziamento infragruppo, come pure di attrarne di nuove, sgravando tali pretese dall'imposta sul capitale.

La novella legislativa, ispirata come anticipato all'art. 93 cpv. 4 LT-Lucerna, riprende tre aspetti della citata legislazione cantonale:

1. Si applicherebbe a qualsiasi *pretesa infragruppo*, ivi segnatamente compresi i mutui, i crediti commerciali, come pure i cd. "*accrued income*" in caso di dividendo simultaneo, che non sono formalmente né crediti, né mutui.
2. Per evitare abusi, l'iniziativa propone inoltre di sgravare l'imposta sul capitale *solo proporzionalmente all'eccedenza di attivi* connessa a pretese e debiti infragruppo (dai prestiti e dai crediti commerciali infragruppo esposti all'attivo di bilancio, vengono dedotti i prestiti ed i debiti commerciali infragruppo del passivo).
3. A garanzia della copertura dei costi amministrativi, viene infine proposto il prelievo di un'imposta sul capitale minima di CHF 500.

Dal profilo della compatibilità con il diritto superiore, come evidenziato dal promotore dell'iniziativa parlamentare elaborata, la proposta è esplicitamente prevista dall'art. 29 cpv. 3 LAID², secondo il quale i Cantoni possono prevedere, a titolo facoltativo, una riduzione dell'imposta per il capitale proprio ascrivibile ai diritti di partecipazione secondo l'art. 28 cpv. 1 LAID (partecipazioni qualificate), ai diritti secondo l'art. 24a LAID (brevetti e diritti analoghi) e ai mutui concessi a società del gruppo. La citata base legale del diritto federale è stata introdotta dalla Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) del 28 settembre 2018, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2020³, per lasciare la libertà ai Cantoni di attenuare gli effetti fiscali dell'abolizione obbligatoria delle regolamentazioni relative alle società con statuto speciale che prevedevano delle tariffe speciali, per queste società, nel caso dell'imposta sul capitale⁴.

Dal punto di vista legislativo, la nuova disposizione verrebbe declinata all'art. 87a LT, attraverso l'introduzione di un nuovo cpv. 2 del seguente tenore:

¹ Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 640.100).

² Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID; RS 642.14).

³ RU 2019 2395; FF 2018 2079.

⁴ Si veda a proposito: Messaggio del Consiglio federale n. 18.031 concernente la Legge federale sul Progetto fiscale 17 (PF17) del 21 marzo 2018 [FF 2018 2079], cifra n. 2.3., p. 2145 e cifra n. 3.1.2.7., p. 2155; PROF. DR. IUR. PASCAL HINNY, Abschaffung von Holding-, Domizil- und gemischten Gesellschaften (im Rahmen des STAF): Rechtsrahmen und Übergangsbestimmungen, in: Schweizerische Juristen-Zeitung (SJZ) 115/2019, p. 203; Schulthess Juristische Medien AG [a cura di]; FABIAN DUSS/PATRICK BALZ, Der Statuswechsel bei Holdinggesellschaften, in: Expert Focus (EF) 11/19, cifra n. 3.3., p. 840; EXPERTsuisse [a cura di].

“L'imposta sul capitale imponibile di una persona giuridica è ridotta nella proporzione esistente tra l'eccedenza di attivi connessa a pretese e debiti intragruppo e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sull'utile. È fatta salva un'imposta minima pari a 500 franchi.”

Sempre secondo il promotore dell'iniziativa, la presente modifica di legge sarebbe necessaria in quanto oggi non vi è in Ticino alcuna misura fiscale di promozione delle attività di finanziamento infragruppo.

Per contribuenti attivi in questo genere di attività molti Cantoni, in particolare della Svizzera centrale, offrono condizioni impositive più favorevoli del Canton Ticino. Strategicamente, tali società non sono tanto importanti per il modesto gettito fiscale diretto, quanto più per l'ecosistema che ruota attorno a loro si pensi, a titolo di esempio, alle attività bancarie e parabancarie (segnatamente legali e di consulenza) connesse alle funzioni di *cash pooling*⁵ di gruppi societari locali, nazionali ed internazionali.

II. CRITICITÀ DELL'INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA

Sebbene la proposta di estendere il meccanismo della riduzione dell'imposta sul capitale proporzionalmente anche alle pretese vantate da persone giuridiche ticinesi verso altre società del gruppo possa sembrare interessante, dopo attenta valutazione il Consiglio di Stato ritiene che, così come formulata dal promotore dell'iniziativa, la stessa sia da respingere per i seguenti motivi:

- La norma, con una formulazione così ampia, avrebbe dovuto essere il *pendant* della disposizione di cui all'art. 25a^{bis} LAID sulla deduzione per autofinanziamento con effetto sull'utile imponibile, corrispondente all'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia. La norma relativa all'utile non è tuttavia stata introdotta in Canton Ticino, in quanto l'aliquota d'imposizione del Capoluogo supera l'aliquota consentita dall'art. 25a^{bis} cpv. 1 LAID. Nel messaggio cantonale sulla RFFA⁶, era già stata valutata questa opportunità ed era stata scartata in quanto ritenuta non mirata a casistiche presenti nel Cantone Ticino, privilegiando per contro l'introduzione di una misura di sgravio proporzionale dell'imposta sul capitale afferente i diritti immateriali (brevetti e diritti analoghi) che qualificano per il cd. “*Patent box*” (v. art. 87b LT)⁷.
- Così come presentata (applicazione a qualsiasi pretesa infragruppo), la norma si applicherebbe ad un numero molto alto di persone giuridiche ticinesi, con significative conseguenze sul gettito d'imposta difficilmente qualificabili.

⁵ Espressione mutuata dall'inglese per definire l'accentramento, virtuale o effettivo, di tutte le risorse finanziarie (flussi in entrata e in uscita) di un gruppo presso un'unica società. L'obiettivo è quello di ottenere una migliore gestione della tesoreria aziendale. Grazie al *cash pooling*, infatti, si annullano o almeno si riducono le diseconomie derivanti dalla coesistenza di saldi, attivi in capo ad alcune società del gruppo e passivi in capo ad altre. Sotto il profilo operativo, il *cash pooling* consiste nell'accentrare i saldi attivi e passivi presso un unico conto corrente. A tal fine, ne apre una la società capogruppo e, su quello, confluiscono i saldi giornalieri e settimanali dei conti correnti delle singole società del gruppo. La capogruppo e le altre società stipulano appositi contratti per regolamentare e giustificare i movimenti di liquidità dai conti correnti delle singole società a quello accentrato (fonte: https://www.treccani.it/enciclopedia/cash-pooling_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/, consultato il 27 ottobre 2022).

⁶ Messaggio del Consiglio di Stato n. 7684 del 10 luglio 2019 sull'adeguamento della Legge tributaria cantonale alla Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) – Riforma fiscale cantonale (in seguito: Messaggio cantonale RFFA).

⁷ Si veda a proposito: Messaggio cantonale RFFA; cifra n. 3.2.5., p. 21 e cifra n. 3.2.8., p. 24.

- L'inserimento nella Legge tributaria di una simile disposizione contribuisce infine a complicare ulteriormente il nostro sistema fiscale, per un numero non irrilevante di contribuenti, con conseguenti aggravii amministrativi sia per l'autorità fiscale, sia per il contribuente stesso, in quanto oltre all'estensione dell'ambito di applicazione dello sgravio per l'imposta sul capitale, la norma introduce anche una nuova imposta minima sul capitale per gli importi di imposta inferiori a 500 franchi.

Per tutti questi motivi, il Consiglio di Stato propone pertanto di respingere l'iniziativa parlamentare elaborata nella versione formulata dal promotore.

III. PROPOSTA DI CONTROPROGETTO

Lo scrivente Consiglio di Stato, già nell'ambito del Messaggio cantonale sulla RFFA, pur scartando in quel contesto – per motivi di opportunità - una misura di sgravio per l'imposta sul capitale in presenza di prestiti concessi a società del gruppo, si era detto aperto a valutare l'introduzione di una simile disposizione in un secondo tempo (v. Messaggio cantonale RFFA n. 7684 del 10 luglio 2019, cifra n. 3.2.8., pp. 23).

A questo proposito, allo scopo di affrontare una concorrenza fiscale intercantonale sempre più forte in materia di imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche, come pure di offrire condizioni fiscali più attrattive per la permanenza e l'insediamento, sul territorio ticinese, di persone giuridiche che svolgono funzioni di finanziamento nel contesto di un gruppo nazionale o internazionale di società, riconoscendone le ricadute economiche indirette legate a simili attività di natura finanziaria, il Consiglio di Stato ha deciso di presentare un controprogetto all'iniziativa parlamentare in parola.

Contrariamente alla proposta formulata nell'iniziativa parlamentare elaborata, il controprogetto del Consiglio di Stato prevede una disposizione di riduzione proporzionale dell'imposta sul capitale, per attività di finanziamento infragruppo, unicamente a favore di società di capitali o di società cooperative che non esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera e il cui scopo statutario consiste essenzialmente (i) nell'amministrazione durevole di partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 LT⁸ e/o (ii) nell'erogazione di crediti a società facenti parte del gruppo (condizione formale), il cui valore venale deve rappresentare a lunga scadenza – assieme o singolarmente – almeno due terzi degli attivi o dei ricavi complessivi (condizione materiale).

Solo in caso di adempimento delle *condizioni cumulative* appena menzionate, l'imposta sul capitale proprio imponibile dovuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa interessata dalla misura è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi qualificati – *in casu* le partecipazioni ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 LT e/o l'eccedenza di attivi connessa a pretese e debiti infragruppo – e gli attivi complessivi, ridotti da eventuali debiti infragruppo, valutati ai valori fino a quel momento determinati ai fini dell'imposta sull'utile.

⁸ Sono considerate partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 LT, quelle in cui la società (i) partecipa in ragione almeno del 10 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società; (ii) quelle in cui partecipa in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società; o (iii) se detiene diritti di partecipazione pari a un valore venale di almeno un milione di franchi.

In questo modo, con il controprogetto viene introdotta una disposizione legale mirata e selettiva, esclusivamente a beneficio delle società che si occupano essenzialmente ed in modo preponderante di attività di finanziamento infragruppo, con funzioni di *cash pooling*⁹ di gruppi societari locali, nazionali o internazionali, che vogliono concentrare tutti i finanziamenti e la liquidità del gruppo in un'unica società che funga da banca e che si occupi di concedere prestiti, come pure di società il cui scopo statutario è essenzialmente la detenzione di partecipazioni qualificate e, contestualmente, anche l'erogazione di prestiti a società del gruppo.

La proposta legislativa è espressamente prevista dal diritto federale. L'art. 29 cpv. 3 LAID indica infatti esplicitamente la possibilità, concessa ai Cantoni, di prevedere una riduzione dell'imposta per il capitale proprio ascrivibile ai mutui concessi a società del gruppo.

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, sono considerate *società del gruppo* tutte le società che, ai sensi dell'art. 963 cpv. 1 CO, sottostanno al cd. "*principio di controllo*" applicabile all'obbligo di allestimento di un conto annuale consolidato concernente l'insieme delle imprese controllate (cd. perimetro di consolidamento). Ai sensi dell'art. 963 cpv. 2 CO, una persona giuridica *controlla* un'altra impresa se: (i) dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell'organo supremo; (ii) ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione; o (iii) può esercitare un'influenza dominante in virtù dello statuto, dell'atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi. Il cd. "*principio del controllo*" è inoltre il criterio determinante l'obbligo di consolidamento anche secondo gli standard contabili internazionali (v. IFRS 10 e Swiss GAAP FER 30)¹⁰.

Non qualificano pertanto per la norma in oggetto i crediti o i mutui nei confronti di azionisti persone fisiche e/o di persone fisiche loro vicine.

Come proposto dal promotore dell'iniziativa parlamentare elaborata, nel testo di legge è stato inoltre deciso di adottare la dicitura "*crediti a società facenti parte del gruppo*" (Konzernforderungen), anziché quella di "*mutui*", allo scopo di far rientrare nel dispositivo qualsiasi genere di pretesa infragruppo, ivi segnatamente compresi i cd. "*accrued income*" in caso di dividendo simultaneo, che non sono formalmente né crediti, né mutui, come pure i crediti a corto termine nel quadro di attività di *cash pooling*, i crediti ponte ed i finanziamenti a lungo termine.

Allo scopo di meglio comprendere l'applicazione concreta della norma proposta con il presente controprogetto, qui di seguito viene esposta una fattispecie a titolo esemplificativo.

Esempio – Società holding senza attività commerciale e con pretese infragruppo

Attivi	MCHF	%	Passivi	MCHF	%
Attivi diversi	1'000	0.83	Passivi diversi	11'000	9.17
Crediti infragruppo	23'000	19.17	Debiti infragruppo	10'000	8.33
Partecipazioni	96'000	80.00	Capitale proprio	99'000	82.50
Totale attivi	120'000	100.00	Totale passivi	120'000	100.00

⁹ V. *supra* nm. 4.

¹⁰ Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung (HWP), Band «Buchführung und Rechnungslegung», EXPERTsuisse [a cura di], Zurigo 2014, Teil V. Konzernrechnung, cifra n. V.4.1.1. Kontrollprinzip, p. 360 e MARKUS R. NEUHAUS / DAVID BAUR, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art. 530-964 OR, Honsell/Vogt/Watter [a cura di], 5. Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2016, nm. 9 ad art. 963 CO.

Il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative comprende il capitale azionario o sociale liberato, gli apporti, l'aggio e i pagamenti suppletivi ai sensi dell'art. 19 cpv. 3 LT, esposti nel bilancio commerciale, le riserve palesi e le riserve latenti costituite per il tramite di utili imposti (v. art. 81 cpv. 1 LT). È imponibile almeno il capitale azionario o sociale liberato, compreso il capitale di partecipazione liberato (v. art. 81 cpv. 3 LT).

L'imposta sul capitale è del 1.50 per mille del capitale imponibile, fatta eccezione per le società di capitali e cooperative innovative, per le quali l'imposta sul capitale è dello 0.01 per mille del capitale imponibile (v. artt. 87 cpv. 1 LT e 87 cpv. 1^{bis} LT).

Ai sensi della nuova disposizione proposta dal controprogetto, solo l'imposta sul capitale proprio imponibile di una società di capitali o cooperativa che, come nella fattispecie più sopra rappresentata, non esercita alcuna attività commerciale in Svizzera e il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell'amministrazione durevole di partecipazioni qualificate e/o nell'erogazione di crediti a società del gruppo – rappresentanti i due terzi degli attivi o dei ricavi complessivi – è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi qualificati e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sull'utile.

Per il calcolo della percentuale di sgravio, da applicare all'imposta sul capitale proprio imponibile, viene presentato qui di seguito il bilancio della società con la compensazione di crediti e debiti infragruppo. Unicamente un'eccedenza di attivi connessa a pretese e debiti infragruppo darà infatti diritto ad una riduzione dell'imposta sul capitale.

Attivi	MCHF	%	Passivi	MCHF	%
Attivi diversi	1'000	0.91	Passivi diversi	11'000	10.00
Crediti infragruppo	13'000	11.82	Debiti infragruppo	0	0.00
Partecipazioni	96'000	87.27	Capitale proprio	99'000	90.00
Totale attivi	110'000	100.00	Totale passivi	110'000	100.00

Nel caso concreto, la percentuale di sgravio applicabile al calcolo dell'imposta sul capitale proprio imponibile è del **99.09%** [(13'000 + 96'000) / 110'000 * 100].

Dal capitale proprio imponibile di complessivi MCHF 99'000, una quota pari al 99.09% risp. MCHF 98'099 non risulta pertanto imponibile. La restante quota di capitale proprio imponibile, pari allo 0.91% risp. MCHF 901 è per contro assoggettata all'imposta ordinaria sul capitale del 1.50 per mille.

È fatto salvo un eventuale computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale ai sensi dell'art. 87c LT¹¹. Per i periodi fiscali dal 2020 al 2024 compreso, in deroga all'articolo 87c LT, è computato nell'imposta sul capitale il 10 per cento dell'imposta sull'utile, ai sensi della

¹¹ Disposizione entrata in vigore dal 01.01.2018 [BU 2018 213], poi modificata con effetto 01.01.2020 [BU 2020 7]. Si vedano a proposito: Messaggio del Consiglio di Stato n. 7417 del 15 settembre 2017 sulla «Riforma cantonale fiscale e sociale», cifra n. 2.1.1., p. 12 che ha introdotto il computo del 10 per cento dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale ex art. 87 cpv. 3 LT e Messaggio cantonale RFFA (v. *supra* nm. 6), cifra n. 4.3.2., p. 38 che ha abrogato l'art. 87 cpv. 3 LT ed ha introdotto il nuovo art. 87c LT, allo scopo di adeguare la percentuale di computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale e neutralizzare così l'effetto dovuto all'abbassamento delle aliquote dell'imposta cantonale sull'utile dal 9 per cento al 5.50 per cento previsto a partire dal 2025.

Messaggio n. 8230 del 25 gennaio 2023

disposizione transitoria di cui all'art. 314e LT. A partire dal periodo fiscale 2025, per effetto dell'abbassamento delle aliquote dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche votato dal Parlamento il 4 novembre 2019, detto computo sarà del 16 per cento.

L'applicazione del computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale consente uno sgravio fiscale unicamente alle società che pagano un'imposta sull'utile. Tale misura non ha dunque effetto (o ha un effetto pressoché nullo) sulle società di partecipazione che oggi pagano un'imposta sull'utile alquanto limitata (se non nulla), per effetto della riduzione per redditi da partecipazioni ai sensi dell'art. 77 LT. La stessa potrebbe tuttavia avere un effetto in relazione alle imposte dovute sull'utile derivante dalle attività di *cash pooling* di gruppo come pure di finanziamento infragruppo.

Calcolo delle imposte dovute, con le attuali basi legali, *senza* tener conto dell'art. 87c LT relativo al computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale:

Imposta cantonale:		CHF
Imposta base (1.50‰ di CHF 99'000'000)		148'500
Coefficiente di imposta cantonale: 97% (v. art. 300a LT)		144'045
<i>./. Riduzione d'imposta per partecipazione (v. art. 87a LT)</i>	87.27%	-125'712
= Imposta cantonale dovuta		18'333
Imposta comunale:		CHF
Imposta cantonale base		148'500
Moltiplicatore medio cantonale: ipotesi 80%		118'800
<i>./. Riduzione d'imposta per partecipazione (v. art. 87a LT)</i>	87.27%	-103'680
= Imposta comunale dovuta		15'120
Totale imposte cantonali e comunali sul capitale		33'453

Al fine di quantificare l'impatto fiscale, nel caso di specie, relativo alle modifiche legislative proposte dal controprogetto del Consiglio di Stato, qui di seguito viene esposto il calcolo delle imposte dovute dalla società, sempre *senza* tener conto degli effetti dell'art. 87c LT relativo al computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale:

Imposta cantonale:		CHF
Imposta base (1.50‰ di CHF 99'000'000)		148'500
Coefficiente di imposta cantonale: 97% (v. art. 300a LT)		144'045
<i>./. Riduzione d'imposta per partecipazione e pretese infragruppo</i>	99.09%	-142'735
= Imposta cantonale dovuta		1'310
Imposta comunale:		CHF
Imposta cantonale base		148'500
Moltiplicatore medio cantonale: ipotesi 80%		118'800
<i>./. Riduzione d'imposta per partecipazione e pretese infragruppo</i>	99.09%	-117'720
= Imposta comunale dovuta		1'080
Totale imposte cantonali e comunali sul capitale		2'390

Come per la proposta formulata dal promotore dell'iniziativa parlamentare elaborata, a garanzia della copertura dei costi amministrativi, anche la controproposta del Consiglio di Stato prevede, in ogni caso, un'imposta cantonale minima sul capitale pari a 500 franchi.

Al fine di coordinare l'applicazione della presente misura di sgravio dell'imposta sul capitale con quella prevista dall'art. 87c LT, che prevede il computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale, il controprogetto del Consiglio di Stato propone altresì l'introduzione di un nuovo capoverso 2 dell'art. 87c LT che, per i casi oggetto della presente modifica legislativa, ne limita il computo fino a raggiungimento dell'importo relativo all'imposta minima di 500 franchi.

IV. RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

Sulla base delle simulazioni effettuate, partendo dal controprogetto, su un campione di società già ad oggi al beneficio della riduzione d'imposta sul capitale per partecipazione ai sensi dell'art. 87a LT, è risultato un impatto limitato, pressoché neutro, sul gettito fiscale annuo, stimato in complessivi CHF 60'000.

Questo impatto è facilmente compensato dagli effetti diretti ed indiretti derivanti dalle ricadute economiche che simili attività di natura finanziaria comportano in seguito dall'arrivo e/o alla costituzione, in Ticino, di società di capitali attive nel contesto del *cash pooling* di gruppi societari locali, nazionali ed internazionali o dei finanziamenti infragruppo.

V. CONCLUSIONI

Per i motivi di cui sopra, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare elaborata e ad accogliere l'annesso controprogetto.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

**Legge
tributaria
(LT)**

modifica del.....

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8230 del 25 gennaio 2023,

decreta:

I

La legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) è modificata come segue:

Riduzioni sul capitale

Art. 87a

¹L'imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa che detiene diritti ai sensi dell'articolo 67a è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi relativi ai diritti che qualificano per l'articolo 67a imponibili nel Cantone e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sull'utile.

²L'imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa, che non esercita alcuna attività commerciale in Svizzera e il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell'amministrazione durevole di partecipazioni e/o nell'erogazione di crediti a società facenti parte del gruppo, il cui valore venale deve rappresentare a lunga scadenza almeno due terzi degli attivi o dei ricavi complessivi, è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi qualificati e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sull'utile.

³Sono considerati attivi qualificati ai sensi del capoverso 2:

- a) le partecipazioni ai sensi dell'articolo 77 capoverso 1;
- b) l'eccedenza di attivi connessa a pretese e debiti infragruppo.

⁴Ai fini dell'applicazione del capoverso 2, è fatta salva un'imposta minima pari a 500 franchi.

Art. 87b

abrogato

Art. 87c cpv. 2

²È fatta salva un'imposta minima ai sensi dell'articolo 87a capoverso 4.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2024.